

BANDO PUBBLICO

per la presentazione da parte degli interporti di rilevanza nazionale di proposte per l'ammissione al cofinanziamento di investimenti per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici secondo gli standard di interoperabilità funzionali definiti dalla Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN) e con particolare riguardo all'interconnessione con i PCS portuali a valere sulle risorse previste dalla Misura M3C2 I 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" – Sub investimento 2.1.2 "Rete dei porti e interporti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - #Next GenerationEU.

VISTO

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell'Italia siglati dal Commissario europeo per l'economia e dal Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la Misura M3 Componente C2 Investimento 2.1 "*Digitalizzazione della catena logistica*" del PNRR che prevede l'aumento della capacità logistica nazionale mediante realizzazione di un sistema digitale interoperabile tra attori pubblici e privati per il trasporto merci e la logistica

il sub-investimento M3C2-I.2.1.2 "Rete di porti e interporti" che prevede l'interoperabilità dei sistemi PCS delle Autorità di Sistema Portuale e dei sistemi IT degli interporti nel rispetto del principio della cooperazione digitale tra istituzioni ("*Government to Government*" - G2G) e tra le istituzioni e gli operatori ("*Governement to Business*" – G2B);

le "Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" Versione 1.1 del 19/05/2023 dell'Agenzia per l'Italia Digitale che individuano le tecnologie e gli standard che le Pubbliche Amministrazioni devono tenere in considerazione durante la realizzazione dei propri sistemi informatici, al fine di permettere il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché tra queste e i sistemi dell'Unione Europea, con i gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in base al quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (ReGiS);

il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la circolare n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la circolare n. 31 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2021 avente ad oggetto "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), come aggiornata dalla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022 n. 33;

la circolare n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, cofinanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio cofinanziamento";

la circolare n. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022 che chiarisce, alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità e in stretta ottemperanza ai successivi provvedimenti a valenza esterna da parte del MIT;

la circolare n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

la circolare n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022 avente ad oggetto la "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

la circolare n. 27 del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR" con Allegato – "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR";

la circolare n. 29 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";

la circolare n. 30 del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" e relativi allegati;

la circolare n. 34 del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) PNRR del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) pubblicato sul sito istituzionale e relativi allegati;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, il principio di superamento dei divari territoriali, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M3C2- Investimento 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" del PNRR assegna (Tabella A) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo di 250 milioni di euro;

la rete degli interporti di rilevanza nazionale di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e ss.mm.ii, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale [**Allegato n. 6**];

il sub investimento 2.1.2 “Rete di porti e dei terminali merci multimodali” finalizzato alla interoperabilità dei sistemi Port Community System (PCS) delle Autorità di Sistema Portuale e dei sistemi IT degli interporti con la Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN), nel rispetto del principio della cooperazione digitale tra istituzioni (“Government to Government”, G2G), e in particolare alla realizzazione di sistemi informatici presso gli interporti di rilevanza nazionale secondo gli standard funzionali definiti dalla PLN;

il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. e in particolare l’articolo 56 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali”;

la lettera della Commissione europea del 30 novembre 2020 “SA.58771 – Italia- interventi di completamento della rete nazionale degli interporti”, nella quale i servizi della Commissione hanno ritenuto che, in linea di principio, il regime di finanziamento degli interventi di completamento della rete nazionale degli interporti con particolare riferimento al Mezzogiorno potesse beneficiare dell’esenzione dalla notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, a condizione che fossero soddisfatte le condizioni specifiche di cui all’Articolo 56 e anche tutte le condizioni generali di cui al Capo I del medesimo regolamento;

la comunicazione in esenzione “SA.59921 (2020/X) - Interventi per il completamento della rete nazionale degli interporti con particolare riferimento al Mezzogiorno”, pubblicata il 2 dicembre 2020 sul sito web della Commissione europea

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202049/290126_2216276_24_1.pdf ;

la natura infrastrutturale degli interventi finanziati nell’ambito del sub investimento 2.1.2 a favore degli interporti di rilevanza nazionale, in quanto finalizzati all’ammodernamento dell’infrastruttura interportuale di cui sono parte integrante consentendo il collegamento funzionale della rete nazionale degli interporti alla PLN e alla piattaforma nazionale eFTI, facilitandone l’implementazione;

l’opportunità di inquadrare gli interventi finanziati nell’ambito del sub investimento 2.1.2 a favore degli interporti di rilevanza nazionale nel quadro dell’articolo 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in coerenza con la comunicazione in esenzione “SA.59921 (2020/X)” sopra richiamata;

la necessità di soddisfare tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui all’articolo 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014, quale condizione per beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, così come richiamato all’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

l’obbligo di trasmettere alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto esentata a norma del Regolamento (UE) n. 651/2014 entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente bando disciplina le modalità ed i requisiti necessari per la presentazione di proposte relative alla Misura M3C2 Investimento 2.1. “*Digitalizzazione della catena logistica*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - sub investimento 2.1.2 “*Rete di porti e interporti*” finanziato dall’Unione europea - Next Generation-EU, con specifico riferimento allo sviluppo ed implementazione dei sistemi informatici degli interporti di rilevanza nazionale, secondo gli *standard* funzionali di interoperabilità definiti dalla Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN) e con particolare riguardo all’interconnessione con i PCS portuali nonché con i criteri per la concessione e le condizioni per l’erogazione delle risorse.
2. Le risorse erogabili a valere sulla dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione degli specifici interventi previsti dal sub-investimento citato al punto 1 sono pari ad € 10.000.000 in regime di pari cofinanziamento aggiuntivo da porre a carico dei soggetti attuatori.

3. Almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente del presente bando è destinato prioritariamente alle Regioni del Mezzogiorno.
4. Il cofinanziamento viene erogato nei limiti previsti dall'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, e nel rispetto delle condizioni generali di cui al capo I del medesimo Regolamento.
5. Per le finalità di cui al punto 1, a valere sul sub-investimento 2.1.2 “*Rete di porti ed interporti*” della Misura M3C2 I2.2, in presenza delle condizioni richieste, a ciascun proponente è assegnato un contributo pari alla proposta richiesta ovvero la minore somma corrispondente all'importo di realizzazione effettiva dell'intervento desumibile dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
6. Per le finalità del presente bando, si applica la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 33/2021 in relazione alla compatibilità con altri finanziamenti pubblici o comunitari.
7. Titolare del procedimento di assegnazione dei finanziamenti è la Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità (di seguito “Direzione”) con il supporto di RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. (di seguito “RAM”).
8. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Macioce.

Articolo 2

(Soggetti ammessi a cofinanziamento)

1. Possono presentare richiesta di ammissione a cofinanziamento, per gli interventi indicati nell'articolo 3, le imprese proprietarie o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale ai sensi della legge n.240/1990 e ss.mm.ii. e aggiornati con le indicazioni contenute nei recenti atti di pianificazione nazionale.
2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le imprese di cui al comma 1 non devono essere sottoposte a procedura concorsuale, né trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente, né trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 3

(Tipologie di interventi ammissibili)

1. La proposta di investimento per l'ammissione al cofinanziamento deve rispettare i vincoli posti dalle norme nazionali e dell'Unione europea.
2. I proponenti possono presentare domanda di ammissione per le seguenti tipologie di intervento, così come dettagliate nell'**Allegato n. 3** e nelle tempistiche ivi descritte, compatibili con il Regolamento (UE) 2020/1056, per quanto allo stato applicabile, e di seguito indicati:
 - A1. Interventi per la realizzazione dei connettori per l'interoperabilità con la PLN e il gateway nazionale eFTI;
 - A2. Interventi di prima realizzazione e/o reingegnerizzazione volti alla progettazione e implementazione di servizi base per i sistemi informatici degli interporti (di seguito FVS) (cfr. Allegato 3). Le soluzioni implementate dovranno altresì essere interoperabili con le PA coinvolte oltre che con la PLN e il gateway nazionale eFTI;
 - B. Interventi sui FVS per l'estensione funzionale, reingegnerizzazione e integrazioni volti alla messa a disposizione di servizi aggiuntivi, anche in una logica federata, volti a fornire una più ampia copertura funzionale per i nodi interportuali e la loro piena integrazione e interoperabilità con altri sistemi e piattaforme sia nazionali pubbliche sia private.
3. I proponenti presentano un programma di interventi per le diverse tipologie secondo lo schema di cui all'**Allegato n. 2** la cui ripartizione degli importi rispetta lo schema previsto nell'**Allegato 4**. Nel programma gli interventi di cui alla lett.A1. rientrano interamente nel cofinanziamento (PNRR), che

non potrà superare il 50% dell'intero programma. Per gli interventi di cui alla lett.A2. e alla lett. B. i proponenti potranno indicare fonti finanziarie differenti – purché di origine non comunitaria - a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi ammissibili. In ogni caso il programma di interventi non potrà essere finanziato totalmente da fonti pubbliche e dovrà in ogni caso rispettare i massimali stabiliti dall'articolo 56 e le soglie stabilite dall'articolo 4, par. 1, lettera cc) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

4. I massimali stabiliti dall'articolo 56 e le soglie stabilite dall'articolo 4, par. 1, lettera cc) del Regolamento (UE) n. 651/2014 devono essere riferiti all'intero programma di interventi presentato dallo stesso interporto, comprensivo di tutte le tipologie di intervento, e non alle singole tipologie di intervento.
5. Gli interventi indicati al precedente punto 2 devono essere completati entro e non le date indicate nell'Allegato 3.
6. La richiesta di ammissione a cofinanziamento per gli interventi descritti al precedente comma 2 con la tipologia B. è subordinata alla contestuale richiesta di cofinanziamento per interventi di cui al comma 2 tipologia A1. e A2.
7. Sono ammessi a cofinanziamento gli interventi di nuova realizzazione non avviati prima della presentazione della domanda di contributo a valere sul presente bando.

Articolo 4

(Costi ammissibili e periodo di ammissibilità)

1. Sono ammessi a cofinanziamento i soli costi direttamente connessi e funzionali alla realizzazione della proposta di investimento, in quanto coerenti con le finalità previste dall'intervento e che rispettano i vincoli definiti secondo la Misura M3C2 I 2.1 “*Digitalizzazione della catena logistica*” sub investimento 2.1.2 “*Rete dei porti ed interporti*”.
2. Non sono ammessi i costi relativi ad interventi i cui lavori siano stati avviati prima di presentare domanda scritta di contributo a valere sul presente bando, ai sensi della definizione di “avvio dei lavori” di cui all'articolo 2, punto 23 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Non sono ammessi i costi relativi a programmi di interventi il cui costo totale supera i 22 milioni di euro per lo stesso programma per lo stesso interporto.
4. L'importo del contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, come definito all'articolo 2, punto 39 del Regolamento (UE) n. 651/2014, e in ogni caso non può superare gli 11 milioni di euro per programma di interventi per interporto. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli presentate in allegato alla domanda di contributo.
5. Il periodo di ammissibilità dei costi oggetto di rimborso degli interventi ammessi al cofinanziamento è il seguente:
 - Data di presentazione della domanda scritta a valere sul presente bando – 30 giugno 2026 per gli interventi di cui all'art.3, comma 2, lettere A1., A2. e B.
6. Le eventuali spese sostenute con risorse proprie afferenti agli interventi di cui all'art.3, comma 2, lettere A1., A2. e B nel periodo 1° febbraio 2020 – data di pubblicazione del presente bando, sebbene non ammesse al rimborso, devono essere rendicontate in relazione al regime di cofinanziamento complessivo del sub investimento 2.1.2. “*Rete di porti ed interporti*”.
7. In sede di presentazione della domanda, gli interporti si impegnano a cofinanziare con risorse proprie le parti di investimento eventualmente non coperte dal cofinanziamento di cui al presente bando.

Articolo 4 bis

(Cumulo)

1. I contributi concessi ai sensi del presente bando:
 - a. non possono essere cumulati con finanziamenti o cofinanziamenti dell'Unione europea;

- b. possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, di origine nazionale, regionale o locale, purché le misure di aiuto riguardino diversi costi ammissibili;
- c. possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, di origine nazionale, regionale o locale, in relazione agli stessi costi ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione.

Articolo 5

(Termini per la presentazione della domanda)

1. Le domande di ammissione a cofinanziamento devono essere presentate con le modalità di cui al successivo articolo 6 entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito www.ramspa.it esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dg.sli@pec.mit.gov.it. Il messaggio di posta elettronica certificata, recante in allegato la domanda di ammissione, deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura: “*Domanda di ammissione al cofinanziamento previsto dalla Misura M3C2 I2.1.2 per gli interporti di rilevanza nazionale.*”
2. Per la presentazione della domanda, i partecipanti devono utilizzare il modello “*Domanda di ammissione*” **Allegato 1** al presente bando contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al cofinanziamento.
3. La domanda e i relativi allegati devono essere sottoscritti in formato digitale dal rappresentante legale del proponente.
4. Sono inammissibili le domande di ammissione condizionate, tardive, alternative ovvero formulate con modalità o contenuti diversi da quelli indicate nel presente bando.

Articolo 6

(Contenuti ed allegati della domanda di ammissione)

1. La domanda di ammissione da predisporre sulla base del modello Allegato 1 al presente bando deve indicare la/e tipologia/e di intervento per la/e quale/i si richiede il cofinanziamento nonché l'importo del cofinanziamento richiesto.
2. Ogni domanda deve recare in allegato:
 - a) una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione della/e tipologia/e di intervento da realizzare e delle relative caratteristiche progettuali ed esecutive, in particolare corredata da specifiche tecniche o altra documentazione tecnica esplicativa;
 - b) il programma dell'intervento/degli interventi redatta secondo il modello degli Allegati 2 e 4 al presente bando;
 - c) la Scheda tecnica dell'intervento/degli interventi redatta secondo il modello Allegato 2 al presente bando;
 - d) il cronoprogramma temporale di svolgimento delle procedure di affidamento nonché di realizzazione degli interventi, suddivisi nelle differenti fasi di esecuzione, con l'indicazione delle attività da svolgersi in ciascuna fase;
 - e) una relazione tecnica contenente la proiezione ex ante del risultato operativo dell'investimento, come definito all'articolo 2, punto 39 del Regolamento (UE) n. 651/2014, unitamente all'importo del contributo pubblico necessario alla realizzazione dell'investimento stesso, nei limiti del massimale di cui all'articolo 56 par. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - f) l'impegno a concludere le prestazioni di realizzazione degli interventi ammessi a cofinanziamento entro la data del 31 marzo 2026;
 - g) impegno, in relazione ai relativi interventi, a raggiungere i traguardi e gli obiettivi nei tempi stabiliti dal PNRR, e a rispettare il raggiungimento dei sub criteri indicati nella parte descrittiva della misura e nella colonna “*Descrizione di ogni traguardo e obiettivo*” della *milestone* o del *target* con riferimento all'allegato *CID Council Implementing decision* e ai meccanismi di verifica previsti dagli *Operational Arrangements*;

- h) di aver sostenuto, nel periodo che va dal 1° febbraio 2020 alla data di pubblicazione del bando un cofinanziamento aggiuntivo per la realizzazione dell'intervento ammesso a cofinanziamento [in alternativa] di non aver sostenuto un cofinanziamento aggiuntivo per la realizzazione dell'intervento per il quale si richiede il cofinanziamento;
- i) una apposita dichiarazione di impegno, resa dal legale rappresentante del proponente o da suo delegato, a garantire la realizzazione dell'intervento con altre risorse proprie ove l'importo di cofinanziamento assegnato non sia sufficiente a coprire l'intero importo di realizzazione;
- j) una apposita dichiarazione di impegno, resa dal legale rappresentante dell'Interporto, a finanziare, in regime di pari finanziamento aggiuntivo, la realizzazione dell'intervento ammesso a cofinanziamento;
- k) dichiarazione di impegno a realizzare le attività progettuali in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e al principio del *tagging* digitale;
- l) dichiarazione che attesti, per gli interventi oggetto di cofinanziamento con il presente bando, l'assenza del c.d. doppio finanziamento sugli stessi costi ammissibili ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 nonché l'assenza di finanziamenti a valere su altri fondi dell'Unione europea;
- m) dichiarazione che attesti, per gli interventi oggetto di cofinanziamento con il presente avviso, l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del decreto-legislativo n. 36/2023 ed, in particolare, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
- n) dichiarazione che attesti di non essere impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno;
- o) comunicazione avente ad oggetto i dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo" dell'ente richiedente il cofinanziamento, come da Allegato n. 1 alla Circolare MEF-RGS n. 27 del 15 settembre 2023;
- p) attestazione relativa al rispetto degli ulteriori principi e condizionalità previsti per gli interventi del PNRR;
- q) autodichiarazione assenza doppio finanziamento mediante apposito modulo contenuto nell'Allegato 5.

Articolo 7

(Verifica delle domande di ammissione e assegnazione del cofinanziamento)

1. Il procedimento di valutazione delle domande di ammissione è espletato dalla Direzione con il supporto tecnico di RAM ed è volto a verificare, in primo luogo, la regolarità formale dell'istanza, la presenza dei documenti richiesti, il possesso dei requisiti previsti, nonché la coerenza sostanziale e temporale delle proposte di investimento con gli obiettivi strategici e specifici della Misura M3C2 I2.1.2. Con riferimento alla Circolare MEF RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, i criteri di coerenza delle proposte progettuali faranno riferimento, in particolare, all'efficacia dell'operazione, tenuto conto del livello di raggiungimento previsto dagli obiettivi complessivi della misura di cui trattasi, del livello di riuso e riusabilità del progetto e della sua sostenibilità operativa. La Direzione ha facoltà di disporre appositi supplementi istruttori al fine di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di ammissione.
2. All'esito del procedimento di valutazione l'elenco delle domande ammesse con il relativo importo concedibile nonché quello delle domande inammissibili ovvero escluse è approvato con provvedimento della Direzione, pubblicato nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale www.mit.gov.it e www.ramspa.it.
3. Saranno escluse le proposte progettuali incomplete salvo regolarizzazione, le proposte ricevute dopo il termine e quelle non conformi alle prescrizioni stabilite nell'Avviso
4. Nel caso in cui il cofinanziamento richiesto dalle domande ammesse superi le risorse finanziarie di cui all'art. 1 del presente bando, il cofinanziamento verrà proporzionalmente rideterminato garantendo la

stessa percentuale di cofinanziamento, in relazione al costo dell'investimento, a ciascuna domanda ammessa.

5. Nel caso in cui all'esito del procedimento di valutazione e di assegnazione delle risorse finanziarie, risultassero risorse residue l'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del bando per la presentazione di integrazioni e/o ulteriori progetti.

Articolo 8

(Erogazione del cofinanziamento)

1. Il cofinanziamento è erogato a seguito di presentazione da parte del partecipante della documentazione attestante lo stato di avanzamento della realizzazione dell'intervento secondo le fasi risultanti dal cronoprogramma approvato con il decreto di ammissione al contributo. A tal fine, l'assegnatario è tenuto a presentare, la seguente documentazione:
 - a) analitica descrizione dello stato di avanzamento dei lavori relativo al periodo di riferimento;
 - b) documentazione contabile attestante la spesa sostenuta;
 - c) ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà di richiedere ai fini di interesse.
2. Il contributo è erogato con le seguenti modalità:
 - il 10% a titolo di anticipazione a seguito di presentazione di formale richiesta, da inviare entro e non oltre 30 giorni dal decreto di ammissione al contributo, previa comunicazione dell'avvio della realizzazione dell'intervento;
 - una o più quote intermedie da liquidarsi in relazione agli stati di avanzamento di realizzazione dell'intervento sulla base del cronoprogramma approvato e presente sul sistema ReGiS fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) dell'importo ammesso a cofinanziamento;
 - una quota a saldo dell'importo del cofinanziamento previa attestazione della piena realizzazione dell'intervento nonché previa presentazione di analitica rendicontazione.
3. Qualora dalla rendicontazione finale risulti una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del cofinanziamento determinato in fase di provvedimento di ammissione. In caso di minore spesa, il cofinanziamento ammesso viene proporzionalmente rideterminato. Qualora dalla rendicontazione finale risulti una spesa inferiore all'anticipazione già erogata, gli assegnatari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.
4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Direzione ne dà comunicazione all'assegnatario indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 15 (quindici) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'accertamento della spesa sostenuta sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, alla riduzione del contributo per inammissibilità della spesa non rendicontata o, in presenza dei presupposti, alla revoca del contributo.
5. Il provvedimento di concessione del cofinanziamento è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità, ivi compresa l'avvenuta presentazione di dichiarazioni non veritiere nella fase di formalizzazione della domanda ovvero nelle successive fasi della procedura di valutazione della stessa.
6. L'erogazione del cofinanziamento è subordinata alla verifica che l'impresa beneficiaria non sia destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno.
7. Il provvedimento di assegnazione del cofinanziamento può essere revocato inoltre:
 - a) in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario;
 - b) in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 10 del presente bando;
 - c) violazione dei principi generali di DNSH e *tagging* digitale;
 - d) ove le verifiche istruttorie sulla rendicontazione diano esito negativo ovvero non sia possibile concluderle per reiterata carenza documentale;
 - e) per grave negligenza o omissioni nella realizzazione degli interventi tali da comprometterne la conclusione nei tempi indicati dal bando ovvero rendere non perseguibili le finalità di pubblico interesse;

- f) per ogni ulteriore atto, fatto o azione riconducibile alla responsabilità dell'assegnatario che pregiudichi la realizzazione dell'intervento;
 - g) qualora l'intervento non sia realizzato e completato nei tempi previsti.
8. Nei casi di cui ai precedenti punti, la Direzione comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione o la rideterminazione del contributo. Le somme, eventualmente erogate e non dovute, sono recuperate, unitamente agli interessi maturati, con le modalità di legge.

Articolo 9

(Proroghe e varianti)

1. Per motivate e circostanziate ragioni debitamente documentate, la Direzione, con proprio provvedimento e su richiesta dell'assegnatario, può prorogare il termine di realizzazione dell'intervento previsto nella proposta presentata, comunque entro le date di completamento di cui all'art. 2. La richiesta di proroga è presentata dall'assegnatario prima della scadenza dei termini di conclusione della realizzazione dell'intervento, unitamente a tutta la documentazione necessaria alla sua valutazione.
2. Le varianti tecnico-realizzative dell'intervento sono ammesse, a seguito di preventiva richiesta dell'assegnatario, solo qualora si configurino come variazioni non sostanziali. Per varianti non sostanziali si intendono le modifiche apportate che non alterano la natura dell'intervento nonché gli obiettivi preordinati all'attività finanziata.

Articolo 10

(Obblighi degli assegnatari)

1. Gli assegnatari sono tenuti a:
 - a) impiegare le somme oggetto del cofinanziamento esclusivamente per sostenere le spese pertinenti alla realizzazione dell'intervento finanziato;
 - b) avviare la realizzazione dell'intervento nei termini approvati con il provvedimento di ammissione e proseguirli in conformità al cronoprogramma approvato per non incorrere in ritardi attuativi;
 - c) concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e sottoporre alla Direzione le eventuali modifiche al progetto presentato in sede di ammissione;
 - d) portare a conoscenza della Direzione ogni atto, fatto, notizia suscettibile di influire sulla realizzazione dell'intervento;
 - e) realizzare le attività progettuali in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e secondo la normativa vigente e le indicazioni di cui alla circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), come aggiornata dalla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022 n. 33, e successivi aggiornamenti, e al principio del tagging digitale;
 - f) rispettare i principi trasversali di valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali, parità di genere e le eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento;
 - g) mantenere i requisiti previsti per l'ammissione al cofinanziamento per tutta la durata di realizzazione dell'intervento;
 - h) realizzare l'intervento conformemente al provvedimento di ammissione a cofinanziamento, assumendo la responsabilità solidale con gli eventuali affidatari della realizzazione dell'intervento;
 - i) comprovare il conseguimento dei target associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico ReGIS della documentazione probatoria pertinente;

- j) rispettare le tempistiche previste e le modalità per la presentazione della rendicontazione in linea con il Si.GE.Co PNRR adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- k) effettuare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati all'intervento, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e *milestone* del piano e degli indicatori comuni relativi alla misura M3C1 – investimento 2.1;
- l) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al cofinanziamento sul PNRR;
- m) utilizzare lo strumento della posta elettronica certificata per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento di concessione del cofinanziamento;
- n) consentire ed agevolare eventuali attività di controllo da parte della Direzione, con spese a proprio carico;
- o) identificare il progetto con un codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato in ogni documento amministrativo e contabile;
- p) adottare una contabilità separata e un'apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- q) presentare la documentazione inerente al conto corrente dedicato in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- r) agevolare e rispettare gli oneri di monitoraggio della Misura M3C2 I2.1 per come previsti dalla normativa vigente e dal Si.Ge.Co. PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- s) presentare, in sede di rendicontazione, autocertificazione che le spese rendicontate sono pertinenti all'oggetto di cofinanziamento;
- t) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di cofinanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- u) rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;
- v) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 punto 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- w) garantire l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio cofinanziamento [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22; Reg. (UE) 2021/241 art.9];
- x) provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- y) rispettare gli obblighi di cui all'art. 47 del decreto-legge n. 77/2021 in tema di "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" ed assicurare il rispetto della normativa afferente ai diritti delle persone con disabilità;
- z) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto dei principi previsti nel d.lgs 50/2016 e 36/2023 e s.m.i.;

- aa) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni ai proponenti, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione responsabile;
- bb) rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione responsabile;
- cc) inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione centrale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- dd) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione responsabile sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.

Articolo 11

(Disimpegno delle risorse)

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi come specificati nel CID e negli accordi operativi.

Articolo 12

(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'assegnatario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 241/20121.
2. A tal fine l'assegnatario si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Amministrazione responsabile, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. L'assegnatario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 13

(Trattamento dei dati)

1. I dati personali e sensibili forniti alla Direzione saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui alla presente disciplina, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito GDPR).

2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di gestione dei procedimenti contributivi e saranno conservati in archivi informativi e/o cartacei.

Articolo 14

(Modifiche del bando)

1. Ogni eventuale modifica o integrazione al bando sarà pubblicata sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito www.ramspa.it. I proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche o integrazioni pubblicate.

Articolo 15

(Potere sostitutivo)

1. Qualora a seguito di attività di monitoraggio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontri criticità nell'esecuzione di un intervento rientrante nel presente investimento, tale da compromettere target e *milestone* previsti dal PNRR, è attivata la procedura descritta dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 16

(Controversie e foro competente)

1. Le controversie derivanti dal presente bando sono definite mediante ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Articolo 17

(*Clausole finali*)

1. La presentazione delle domande di ammissione al cofinanziamento non costituisce motivo o presupposto per qualsivoglia pretesa nei confronti della Direzione, anche nel caso in cui quest'ultima non intenda dare alcun seguito al presente bando. Ogni e qualsivoglia spesa o onere che dovesse derivare dalla presentazione delle proposte progettuali sarà ad esclusivo carico dei proponenti.
2. Il presente bando corredato dagli Allegati 1, 2 e 3 è pubblicato sul sito istituzionale www.mit.gov.it nella sezione "*Avvisi e bandi*" e sul sito www.ramspa.it.
3. Per quanto non incluso nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale, ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente bando.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Donato Liguori